ALLEGATO A

(Modalità e criteri per la concessione delle sovvenzioni)

1. TIPOLOGIA DI INTERVENTO REGIONALE

1.1. La Regione sostiene, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste, la produzione di opere cinematografiche e audiovisive attraverso la concessione di sovvenzioni.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

- **2.1.** Possono essere ammesse alle sovvenzioni di cui al paragrafo 1:
 - a) le imprese individuali¹ o familiari² che esercitano, in modo esclusivo o prevalente, l'attività di produzione di opere cinematografiche e/o audiovisive;
 - b) le società di persone³ o di capitali⁴ che, tra le attività che costituiscono l'oggetto sociale, esercitano, in modo esclusivo o prevalente, l'attività di produzione di opere cinematografiche e/o audiovisive.
- 2.2 Le imprese/società di produzione cinematografica ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni di cui al paragrafo 1, devono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (*Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*), essere iscritte all'elenco informatico istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

³ Le società di persone (ex art. 2247 e segg. cod. civ.) sono: la società semplice (ex art. 2251 e segg. cod. civ.), la società in nome collettivo (ex art. 2292 e segg. cod. civ.) e la società in accomandita semplice (ex art. 2313 e segg. cod. civ.).

¹ ex art. 2082 e segg. cod. civ..

² ex art. 230 bis cod. civ..

⁴ Le società di capitali (ex art. 2247 e segg. cod. civ.) sono: la società a responsabilità limitata (ex art. 2462 e segg. cod. civ.), la società per azioni (ex art. 2325 e segg. cod. civ.) e la società in accomandita per azioni (ex art. 2452 e segg. cod. civ.).

2.3 Tra le imprese/società di produzione audiovisive non possono comunque essere ammesse alle sovvenzioni le emittenti televisive, anche analogiche

3. SPESE ELEGGIBILI AI FINI DEL CALCOLO DELLE SOVVENZIONI

- **3.1** Sono spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni, secondo le modalità e nella misura di cui al paragrafo 4, le spese di produzione sostenute nel territorio regionale, escluse quelle "sopra la linea".
- **3.2** In deroga a quanto previsto al punto 3.1, sono spese di produzione eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni anche quelle relative all'impiego di "troupe di operatori residenti nella Regione Lazio ovvero di mezzi tecnici messi a disposizione da società/imprese aventi sede legale nella Regione Lazio", per riprese effettuate fuori Regione.

4. MISURA E MODALITA' DI CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI

- **4.1** Le sovvenzioni sono concesse a valere su opere cinematografiche ed audiovisive:
 - a) riconosciute come "*prodotto culturale*", sulla base del test di eleggibilità culturale di cui al paragrafo 5;
 - b) realizzate, nel corso del 2011, sul territorio regionale in misura non inferiore al quaranta per cento delle spese contenute nel bilancio complessivo di produzione.
- **4.2** La misura della sovvenzione per ciascun opera cinematografica e audiovisiva, fermo restando quanto previsto al punto 4.6, è così determinata:
- a) fino ad un massimo del 13 per cento delle spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni, per le opere cinematografiche;
- b) fino ad un massimo del 10 per cento delle spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni, per le opere audiovisive.
- **4.3** Le percentuali di cui al punto 4.2 possono essere elevate, fino ad un massimo rispettivamente del 15 e del 12 per cento, per le categorie di opere di seguito elencate:
 - ✓ per i ragazzi;
 - ✓ prime e seconde;

- ✓ di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi (inclusi i crossmediali ed i multipiattaforma);
- ✓ documentaristiche di creazione;
- ✓ di genere a basso costo.
- **4.4** Le percentuali di cui al punto 4.2 possono, altresì, essere elevate, fino ad un massimo rispettivamente del 15 e del 12 per cento, per le opere di seguito elencate:
 - ✓ audiovisive realizzate da produttori indipendenti;
 - ✓ realizzate da imprese nei primi tre anni dall'inizio dell'attività, nonché
 da micro e piccole imprese.
- **4.5** Per le opere cinematografiche ed audiovisive realizzate in tutto o in parte in teatri di posa localizzati nella Regione, l'entità della sovvenzione di cui ai punti 4.2, 4.3 e 4.4 è aumentata in misura pari al 10 per cento delle spese sostenute per l'utilizzo degli stessi teatri di posa e per i servizi annessi.
- **4.6** L'importo complessivo delle sovvenzioni di cui ai punti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5, non può in ogni caso superare 500 mila euro per le opere cinematografiche e 750 mila euro per le opere audiovisive.
- **4.7** Per le opere di cui ai punti 4.3 e 4.4, il cui bilancio complessivo di produzione non supera i 50 mila euro, in deroga a quanto previsto negli stessi punti, la misura della sovvenzione può essere elevata al 50 per cento delle spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni.
- **4.8** Le sovvenzioni di cui ai precedenti punti sono cumulabili, relativamente alla stessa opera, con altre forme di aiuto (compresi tax credit e tax shelter), nei limiti ammessi dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di stato.
- **4.9** Sono esclusi dalle sovvenzioni previste coloro che sono destinatari di un ordine di restituzione in seguito ad una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli aiuti ricevuti illegali e incompatibili e non abbiano successivamente rimborsato, o depositato in un conto bloccato, detti aiuti. A tal fine i soggetti richiedenti la sovvenzione devono rilasciare apposita dichiarazione contenuta nell'allegato B.

- **4.10** Sono altresì escluse dalle sovvenzioni le imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà".
- **4.11** In caso di coproduzione di un'opera, la sovvenzione concessa è ripartita proquota sui coproduttori in relazione alla spesa direttamente sostenuta.
- **4.12** I soggetti beneficiari delle sovvenzioni di cui al presente paragrafo, possono ricorrere allo strumento della certificazione e della cessione dei crediti vantati nei confronti della Regione, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 215 del 13 maggio 2011.

5. TEST DI ELEGGIBILITA' CULTURALE

- **5.1** Ai fini della presente deliberazione, per opera cinematografica o audiovisiva riconosciuta come "*prodotto culturale*" si intende l'opera che abbia ottenuto, applicando la griglia di criteri di eleggibilità culturale di cui alla tabella del punto 5.2, almeno 50 punti su un punteggio massimo di 100 e che soddisfi non meno di 2 dei criteri contenuti nel Blocco A (Contenuti) della tabella medesima, con esclusione dei criteri A.6 e A.7 relativi rispettivamente all'impiego della lingua italiana e alla distribuzione dell'opera.
- **5.2** La griglia di criteri di eleggibilità culturale e i relativi punteggi sono articolati nei termini precisati nella tabella di seguito riportata:

Requisito	Punti
Blocco A: contenuti	
A.1 Soggetto/sceneggiatura dell'opera cinematografica/audiovisiva tratto da opera letteraria/teatrale regionale/italiana/europea	8
A.2 Soggetto/sceneggiatura dell'opera cinematografica/audiovisiva riguardante tematiche ambientali, storiche, leggendarie, religiose, sociali, artistiche o culturali regionali/italiane/europee	8

A.3 Soggetto/sceneggiatura, riguardante una personalità/carattere regionale/italiano/europeo di rilevanza storica, religiosa, sociale, artistica o culturale	8
A.4 Ambientazione territoriale del soggetto dell'opera sul territorio regionale/italiano, a prescindere dalle locations e/o teatri di posa dove vengano effettivamente realizzate le riprese, in considerazione della valorizzazione dell'immagine e dell'identità del territorio che ne conseguirebbe;	12
A.5 Riprese in esterno e/o in interno delle scene dell'opera cinematografica/audiovisiva effettuate in misura non inferiore al 40% sul territorio regionale al fine di valorizzarne il patrimonio ambientale, artistico, architettonico ed archeologico;	12
A.6 Dialoghi originali girati in lingua italiana o dialetti della Regione Lazio	4
A.7 Distribuzione dell'opera a cura di imprese/società con sede legale nella Regione Lazio	8
Totale punteggio A	60
Blocco B: talenti creativi	
B.1 Presenza di artisti cinematografici/audiovisivi regionali o italiani o cittadini degli Stati dello Spazio Economico Europeo - SEE (a-regista, b-autore del soggetto, c-sceneggiatore, d-attore principale (uno), e-attore secondario (uno), f-autore delle musiche)	10 (max) di cui: 2 punti per a), b), c) e d), 1 punto per e) ed f)
B.2 Presenza di talenti creativi regionali, italiani o cittadini degli Stati dello Spazio Economico Europeo - SEE (a-direttore della fotografia, b-scenografo, c-costumista, d-montatore, e-arredatore, f-capo truccatore)	10 (max) di cui: 2 punti per a), b), c) e d), 1 punto per e) ed f)
Totale punteggio B	20
Blocco C: produzione	
C.1 Riprese in teatri di posa localizzati nella Regione Lazio in misura dal 20% al 40% delle scene contenute nella sceneggiatura fino a punti 3; oltre il 40%, fino a	7

punti 7;	
(soglia minima: 20% delle scene)	
C.2 Effetti digitali nella Regione Lazio	2
C.3 Effetti speciali nella Regione Lazio	2
C.4 Registrazione musiche nella Regione Lazio	2
C.5 Montaggio del sonoro e mixaggio nella Regione Lazio	2
C.6 Lavoro di laboratorio nella Regione Lazio	3
C.7 Montaggio finale nella Regione Lazio	2
Totale punteggio C	20
Totale generale	100

Obbligatori almeno 2 tra i criteri A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5 del Blocco A Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'ammissione a sovvenzione

6. RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

- **6.1** Le risorse finanziarie imputate sul capitolo di spesa G12515, pari ad euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), per la concessione delle sovvenzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 16-20 della 1. 350/2003 e subordinatamente all'approvazione del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario2012, sono destinate in misura di :
- a) 10.000.000,00 (diecimilioni/00) di euro, a valere sulla produzione di opere cinematografiche;
- b) 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di euro, a valere sulla produzione di opere audiovisive.

7. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI

- **7.1** L'istanza per la concessione delle sovvenzioni e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al successivo Allegato B, devono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2011, successivamente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) della presente deliberazione.
- **7.2** Le istanze e la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 7.1, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, possono:
 - a) essere spedite a mezzo posta all'indirizzo **REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE DIREZIONE REGIONALE CULTURA, ARTE E SPORT Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma**. Ai fini del rispetto del termine di cui al punto 7.1, fa fede la data del timbro postale;
 - b) essere consegnate a mano presso l'Ufficio accettazione della Regione Lazio, Via R. Raimondi Garibaldi, 7, Palazzina B, piano terra, entro le ore 12 del giorno di scadenza di cui al punto 7.1.
- 7.3 In entrambi i casi di cui al punto 7.2, la relativa documentazione deve essere presentata attraverso l'utilizzo di plichi chiusi recanti la dicitura: "Interventi regionali in materia di cinema ed audiovisivo. Esercizio finanziario 2011". Si specifica che la presentazione dell'istanza non comporta obblighi a carico della Regione Lazio in ordine alla concessione della sovvenzione. Solo dopo l'avvenuta approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 può essere assunto l'impegno di spesa, nel limite delle risorse finanziarie disponibili e degli altri vincoli di legge esistenti.

8. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE SOVVENZIONI.

- **8.1** La valutazione delle istanze per la concessione delle sovvenzioni ed, in particolare, la verifica dei requisiti/condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5, è effettuata dalla Commissione tecnica di valutazione.
- **8.2** A seguito della valutazione di cui al punto 8.1, l'Amministrazione regionale provvede a comunicare a ciascun soggetto richiedente l'accoglimento dell'istanza per la concessione della sovvenzione ovvero, in caso di rigetto dell'istanza, le motivazioni della relativa esclusione. I risultati sono pubblicati sul sito della Regione

Lazio, all'indirizzo www.regione.lazio.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

8.3 L'erogazione della sovvenzione a favore del soggetto beneficiario fa seguito alla conclusione dell'opera e alla produzione della rendicontazione delle spese di cui al paragrafo 9 da parte dello stesso soggetto beneficiario

9. CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE. OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO E REVOCA DELLE SOVVENZIONI

- **9.1** L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare la veridicità, coerenza e congruenza delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera cinematografica o audiovisiva, di seguito denominate spese, dai soggetti beneficiari delle sovvenzioni, nonché il possesso dei requisiti/condizioni richiesti per l'ammissione alle sovvenzioni stesse.
- **9.2** E' fatto obbligo ai soggetti che risulteranno beneficiari delle sovvenzioni di presentare alla direzione regionale cultura, arte e sport, entro e non oltre il 29 febbraio 2012, una analitica e documentata rendicontazione delle spese. Tale rendicontazione deve essere certificata da un revisore contabile o da un professionista iscritto all'albo dei commercialisti, degli esperti contabili, dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro.
- 9.3 A seguito della formale comunicazione di accoglimento dell'istanza per la concessione della sovvenzione, i soggetti beneficiari della sovvenzione medesima assumono l'obbligo, ove possibile, che ogni forma di pubblicizzazione e promozione dell'opera, attivata successivamente alla predetta comunicazione, riporti il logo identificativo della Regione Lazio e la dicitura "Opera realizzata con il sostegno della Regione Lazio Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo". Relativamente alle opere il cui montaggio non è stato ancora completato, l'obbligo di cui sopra si estende, altresì, all'inserimento nei titoli di testa e di coda di un cartello a parte, con lo stesso rilievo dato ai produttori.
- 9.4 L'obbligazione pubblicitaria relativa al logo e alla dicitura di cui al punto 9.3, deve applicarsi anche a tutti i contratti con soggetti terzi che prevedano l'utilizzo dell'opera sovvenzionata, nonché ai contratti con distributori acquirenti ed esportatori dell'opera stessa. I soggetti beneficiari sono obbligati, altresì, a concedere alla Regione Lazio, dopo l'uscita theatrical/la messa in onda dell'opera sovvenzionata, la licenza d'uso gratuito dell'opera stessa per uso didattico pedagogico, nonché per la sua diffusione nei circuiti delle mostre e rassegne, anche ai fini di un'eventuale partecipazione dell'Amministrazione regionale. E' richiesta inoltre una copia digitale archiviabile, tecnicamente perfetta della produzione sovvenzionata nel formato DVD sia per usi di archivio/mediateca, che per l'utilizzo parziale per attività di promozione della Regione Lazio.

- **9.5** Le sovvenzioni sono ridotte in proporzione qualora l'Amministrazione regionale, sulla base di una valutazione discrezionale ed insindacabile, accerti che le spese sostenute siano inferiori a quelle preventivate ed ammesse o che la documentazione prodotta sia inidonea a giustificare l'intero importo del rendiconto presentato.
- **9.6** L'Amministrazione regionale potrà procedere alla revoca della sovvenzione erogata qualora da successive verifiche risultasse, in particolare:
 - a) la realizzazione di un'opera diversa e/o difforme da quella ammessa a sovvenzione;
 - b) il cambiamento durante la produzione dei requisiti/condizioni previsti;
 - c) il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente paragrafo;
 - d) la produzione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità dichiarati.
- 9.7 Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione Lazio informa che i dati personali forniti sono trattati nell'ambito del procedimento previsto per l'erogazione delle sovvenzioni. I dati personali sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale della Regione Lazio. Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di istruire la pratica e di ottenere le sovvenzioni richieste. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall'articolo 7 del d.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio -via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma.